



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2013, proposto da:

Società Medical Equipment Solutions 6 Applications Sgl, in nome del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Anselmi, Rossana Brandolin, Caterina Vaccaro, con domicilio eletto presso Daniela Anselmi in Genova, via Corsica 19/10;

contro

Agenzia Regionale Sanitaria A.R.S. Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto, in nome del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso Gerolamo Taccogna in Genova, via Macaggi 21/8; Asl N.1 - Imperiese, Asl N.2 - Savonese, Asl N.3 - Genovese, Asl N.4 - Chiavarese, Asl N.5 - Spezzino;

nei confronti di

E.O. Ospedali Galliera, Ospedale Internazionale Evangelico;

per l'annullamento

parziale del bando di gara, pubblicato sulla G.U. del 18.10.2013, per affidamento servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Sanitaria A.R.S. Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Medical Equipment Solutions 6 Applications Sgl., impresa

di manutenzione preventiva, correttiva e pianificazione degli apparati tecnici-ospedalieri, ha impugnato in *parte qua* il capitolato tecnico del bando di gara dell'Agenzia regionale sanitaria – Centrale regionale d'acquisto per

l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche delle ASL liguri.

In particolare, censura la prescrizione contenuta nel punto 6.2 laddove circo-scrive alle (sole) aziende produttrici e/o a loro emanazioni la manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia.

Sicché circa un terzo dell'appalto, oltretutto la parte qualitativamente più rilevante, sarebbe, lamenta la ricorrente, appannaggio esclusivo delle aziende produttrici o – come recita la norma del capitolato richiamata – di quelle autorizzate dai produttori.

Da qui la violazione degli artt.2 e 68 d.lg.s 163/2006 in tema rispettivamente di tutela della concorrenza e divieto di specifiche tecniche ostative alla partecipazione; e degli artt. 3 d.lgs.46/97 e 3 d.lgs. 332/3000 che, coordinate con l'art. 2 della direttiva 90/385/CEE come modificato dalla direttiva 2007/47/CE, qualificano *ex iure positivo* l'attività di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali.

La stazione appaltante si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di consiglio, chiamata a conoscere della domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, all'esito della discussione, è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

La disposizione della *lex specialis* impugnata prescrive testualmente che nessun intervento sulle apparecchiature ad "elevata complessità e specificità manutentiva" dovrà essere eseguito da personale non autorizzato dalla ditta produttrice.

Oltre a tradursi in un'ingiustificata restrizione della libera concorrenza in un settore in cui l'attività di manutenzione qualificata è espressamente riconosciuta (cfr.,artt. 3 d.lgs.46/97 e 3 d.lgs. 332/3000 e art. 2 della direttiva 90/385/CEE come modificato dalla direttiva 2007/47/CE), la prescrizione ha quale (concreto) effetto l'integrazione (verticale) di autonome attività d'impresa, condizionata ad un atto d'assenso unilaterale del produttore delle apparecchiature.

Che – seppure in astratto e in via potenziale – può integrare gli estremi dell'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 l.n. 287/90.

Aggiungasi che la *lex specialis*, fra i requisiti tecnici richiesti alle imprese partecipanti, prescrive un elevato *standard* di qualificazione tecnica del personale impiegato, da comprovare con i relativi titoli professionali e con i dati riferiti all'esperienza maturata nel settore.

Ossia esige l'esecuzione di prestazioni da parte di personale che già agisce in regime di autorizzazione e, più in generale, d'attività professionale regolamentata (ad esempio: ingegneri specializzati, tecnici del ramo).

Sicché, essendo già garantito da fonti normative statali un livello elevato di qualificazione professionale, rimettere ad un'autorizzazione rilasciata dalla ditta produttrice l'esecuzione delle prestazioni, oltre a violare il principio di proporzionalità ed adeguatezza, frustrerebbe la normativa in tema di professioni protette autorizzate.

E che oltretutto incide sulla libertà di stabilimento che proprio sul rilievo della tipicità dell'attività professionale regolamentata è tutelata dalle disposizioni dell'Unione.

Mette conto altresì rilevare che gli interessi sostanziali sottesi alla disposizione impugnata – fatti valere in sede di discussione dal dominus della stazione appaltante – possono essere opportunamente valorizzati nella redazione dei criteri di valutazione della offerta tecnica.

Conclusivamente deve essere annullata la disposizione del capitolato tecnico al punto 6.2 laddove circo-scrive alle (sole) aziende produttrici e/o a loro emanazioni o alle aziende autorizzate dai produttori la manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)